



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01068

Del: 18/02/2025

Esecutivo Da: 18/02/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Autorizzazione subappalto all'impresa EDIL 80 s.a.s. di La O' Antonino & C "Accordo Quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale quartieri 2 e 3" c.o. 200103 - CIG: A0559A76AC H17H22001420004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Premesso che:

-con la Determinazione Dirigenziale n.DD/2023/08021, si disponeva di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'“Accordo quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale quartieri 2 e 3”, c.o. 200103 - CUP H17H22001420004 alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020;

- con la Determinazione Dirigenziale n.DD/2023/01782 si approvavano i verbali di gara del 21/11/2022, del 22/12/2022 e del 10/01/2023, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dell'Accordo Quadro denominato “Accordo Quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale quartieri 2 e 3” di cui al c.o. 200103 - CIG: 9465657B41 - e si disponeva di aggiudicare l'accordo quadro in questione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra ENDIASFALTI SPA (mandataria), P. IVA 00902140474 e JACINI SRL (mandante), C.F. 00439650482, sulla base dell'offerta di ribasso del 25,110%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.540.000,00 di cui € 77.000,00 quali oneri per la sicurezza.

- il contratto è stato stipulato in data 08/06/2023;

- con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02815 si approvava il progetto esecutivo del contratto applicativo n.2 cig derivato A0559A76AC;

VISTA l'istanza della ditta appaltatrice ricevuta via PEC, prot 321657 agli atti dell'ufficio, con cui l'impresa ENDIASFALTI SPA (mandataria) chiede di essere autorizzata a subappaltare nell'ambito dei lavori di cui al contratto applicativo n.2, all'impresa EDIL 80 le opere ricadenti nella categoria Og3 per un ammontare di € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento//00) di cui € 400,00 (quattrocento/00 euro) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto fra l'appaltatore e subappaltatore allegato all'istanza presentata contenente le indicazioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 2010, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e con la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che:

- il contratto di subappalto sopra citato prevede che i pagamenti saranno effettuati direttamente dal committente al subappaltatore, ai sensi dell'art.105, comma 13 del Dlgs. 50/2016.

- Il subappaltatore è obbligato a rispettare quanto indicato relativamente alla tracciabilità dei pagamenti ai

sensi dell'art. 3 L.136/2010 sul conto corrente dedicato

TENUTO CONTO che:

- la richiesta dell'appaltatore è conforme ai limiti in materia di subappalto posti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale d'appalto;
- l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

TENUTO CONTO che sarà cura del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e alla "Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", l'impresa EDIL 80 risulta iscritta nella White List della prefettura di Firenze;

CONSIDERATO che il D.L. nella Verifica Tecnica del 13/01/2025 allegata parte integrante, ha accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. 81/2008 e dalle norme regionali in vigore in materia;

TENUTO CONTO che dalla documentazione presentata si evince che saranno garantiti i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che ai lavoratori sarà riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale;

DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli a risposta immediata (annotazioni riservate, visura fallimentare, DURC) e i controlli sui requisiti generali di cui all'art 80 del dlgs. 50/2016 dell'impresa EDIL 80;
DATO ATTO della sussistenza della dichiarazione sull'inesistenza delle forme di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra la RTI ENDIASFALTI SPA (mandataria), P. IVA 00902140474 e JACINI SRL (mandante), C.F. 00439650482 e l'impresa EDIL 80 s.a.s. di La O' Antonino & C, C.F. e P.IVA 01609300486;

RITENUTO pertanto di autorizzare il subappalto;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

VISTO l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

VISTO l'art 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1) di autorizzare il subappalto nell'ambito dei lavori di cui al contratto applicativo n.2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale quartieri 2 e 3", all'impresa EDIL 80 s.a.s. di La O' Antonino & C con sede in Firenze (FI) Via M. Isacco n. 13, C.F. e P.IVA 01609300486 le opere ricadenti nella categoria Og3 per un ammontare di € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00 euro) di cui €400,00 (quattrocento/00 euro) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2) di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'RTI appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. art. 105 del d. lgs. n. 50/2016;

3) di dare atto che il codice identificativo gara relativo al presente subappalto è il CIG A0559A76AC

4) di precisare che l'appaltatore pagherà al subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, previa regolare fatturazione;

5) di dare atto che il subappaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 36/2010, pena la nullità della presente autorizzazione;

6) di dare atto che è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento in conto a favore dell'appaltatore, di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa e comunque dalla normativa vigente;

7) di dare atto che la presente determinazione è in regola con le norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al d.lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ingegnere Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

verifica_tecnica_subbappalto_rev01_signed_signed-signed.pdf -
5a144f3a10555507377aeda826c9813f024cdec0f36e3e5495dbf2324e2dda61

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.